	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
DIREZIONE CENTRALE AMBIENTE ED ENERGIA	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

Decreto n° 1222/AMB del 31/05/2016 STINQ - GO/AIA/21

Aggiornamento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3, lettera b), punto 1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società Isontina Ambiente S.r.l., sita nel Comune di Moraro (GO).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il D.M. 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006) ed in particolare alla voce "Gestione dei rifiuti – Trattamento dei PBC, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio – Tecniche di stoccaggio dei rifiuti";

Visto il documento "Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006";

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

Visto il decreto del Direttore del Servizio competente n. 1454 del 5 agosto 2015, di rilascio, alla Società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, 10, identificata dal codice fiscale 01123290312, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3, lettera b), punto 1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Moraro (GO), località Gesimis, 5;

Vista la nota prot. n. 6490 del 27 ottobre 2015, trasmessa a mezzo posta Elettronica certificata (PEC), acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 27683, con la

quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29 nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica non sostanziale:

- redistribuzione della potenzialità di trattamento non utilizzata dedicata ai fanghi in favore del trattamento del rifiuto verde senza modificare la capacità complessiva di trattamento dell'impianto;

Vista la nota prot. n. 28231 del 4 novembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

- 1) ha chiesto al Gestore di trasmettere la quietanza dell'avvenuto pagamento della tariffa relativa all'attività istruttoria;
- 2) ha comunicato al gestore che i termini di cui all'articolo 29-nonies, comma 1, decorreranno dal ricevimento della quietanza sopra menzionata;

Vista la nota del 17 novembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Gestore ha trasmesso la quietanza di pagamento della tariffa istruttoria prevista per la comunicazione di modifica non sostanziale datata 27 ottobre 2015;

Vista la nota prot. n. 29802 del 19 novembre 2015, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 27 ottobre 2015, al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", comunicando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 42516/P/GEN/PRA_AUT del 16 dicembre 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione della modifica non sostanziale comunicata dal Gestore con la nota del 27 ottobre 2015;

Vista la nota datata 23 dicembre 2015, trasmessa, a mezzo PEC, con la lettera prot. n. 7723 del 24 dicembre 2015, acquisita dal Servizio competente in data 28 dicembre 2015 con protocollo n. 33291, con la quale il Gestore ha comunicato, ai sensi dell'articolo 29-nonies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, l'intenzione di realizzare la seguente modifica non sostanziale:

- avvio di una campagna di sperimentazione per il trattamento di compostaggio di una quantità pari a circa 24 tonnellate di alghe e piante marine spiaggiate, provenienti dai lidi di Grado e/o Staranzano, codificate con CER 20.03.03 o CER 20.02.01;

Vista la nota prot. n. 416 dell'11 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente ha inviato, a fini istruttori, la nota del Gestore datata 23 dicembre 2015, al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", comunicando che la modifica sopra menzionata è da ritenersi non sostanziale ed invitando gli Enti partecipanti all'istruttoria a formulare, entro 30 giorni dal ricevimento della nota stessa, eventuali osservazioni in merito;

Vista la nota prot. n. 2568/P/GEN/PRA_AUT del 26 gennaio 2016, trasmessa a mezzo PEC, acquisita dal Servizio competente nella medesima data con protocollo n. 1679, con la quale ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ha comunicato di non rilevare elementi ostativi alla realizzazione della modifica non sostanziale comunicata dal Gestore con la nota del 23 dicembre 2015 e ha proposto delle prescrizioni;

Ritenuto, per quanto sopra esposto, di procedere all'aggiornamento dell'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1454 del 5 agosto 2015;

DECRETA

E' aggiornata l'autorizzazione integrata ambientale di cui al decreto del Direttore del Servizio competente n. 1454 del 5 agosto 2015, rilasciata a favore della Società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, 10, identificata dal codice fiscale 01123290312, per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3, lettera b), punto 1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Moraro (GO), località Gesimis, 5.

Art. 1 – Aggiornamento all'autorizzazione integrata ambientale

1. L'Allegato 3 "Limiti e Prescrizioni", al decreto n. 1454 del 5 agosto 2015, è sostituito dall'Allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Art. 2 – Disposizioni finali

1. Restano in vigore, per quanto compatibili con il presente provvedimento, le condizioni e le prescrizioni di cui ai decreti n. 1454/2015.

2. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Isontina Ambiente S.r.l., al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA SOC Pressioni sull'Ambiente - SOS Pareri e supporto per le autorizzazioni ambientali, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

4. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

ALLEGATO 3

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Società ISONTINA AMBIENTE S.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi mediante compostaggio e biostabilizzazione e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sito in località Gesimis n. 5, nel Comune di MORARO, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

Modifiche impiantistiche

Sono autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06, le modifiche impiantistiche e gestionali descritte nella documentazione allegata all'istanza di AIA e nelle successive integrazioni (demolizione delle spallette delle trincee esistenti, smontaggio dei nastri NT4 e NT10, sostituzione del nastro NT3, dismissione macchina volta cumuli tipo Vallicelli ed utilizzo, in sostituzione, di una rivoltatrice gommata Doppstadt tipo Grizzly, utilizzo di pala gommata con motore endotermico nell'area di ossidazione).

Si prescrive che:

1. dell'avvio di ogni fase di cantiere come dettagliato nel cronoprogramma redatto dalla società, venga data tempestiva comunicazione alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG;
2. entro il 31 dicembre 2015 la Società dovrà presentare alla Regione il progetto per il revamping complessivo dell'impianto.

RIFIUTI

La Società è autorizzata ad effettuare le seguenti operazioni di recupero rifiuti:

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

La capacità dell'impianto di compostaggio (R3) è di 60 Mg /giorno e 18.000 Mg /anno;

La capacità dell'impianto di biostabilizzazione RSU (R3) è di 40 Mg /giorno e 9.000 Mg /anno;

La capacità complessiva dell'impianto di compostaggio e biostabilizzazione (R3) è di 27.000 Mg /anno;

L'impianto è inoltre autorizzato ad operare come stazione di trasferimento, in alternativa all'avvio a compostaggio, per i soli CER 20.01.08 e 20.03.02 e per un massimo di 4.000 Mg/anno per un volume complessivo di messa in riserva R13 di 82mc.

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto:

Codice CER	Descrizione
LINEA COMPOSTAGGIO	
Rifiuto verde e sfalci	max. 9.000 Mg/anno
02.01.03	scarti di tessuti vegetali
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, i residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci ncsp
03.03.01	scarti di corteccia e legno
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
15.01.03	imballaggi in legno
19.12.07	legno ncsp
20.01.38	legno ncsp
20.02.01	rifiuti biodegradabili
Fanghi	max. 2.700 Mg/anno
02.02.01	fanghi fa operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.04	fanghi prodotti da trattamento in loco di effluenti
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione componenti
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
03.03.02	fanghi di recupero dei bangi di macellazione (green liquor)
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati da processi di separazione meccanica
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
04.01.07	fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco di effluenti, non contenenti cromo
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali ncsp
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali ncsp
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
20.03.04	fanghi delle fosse settiche

FORSU		max. 9.000 Mg/anno
02.01.02	scarti di tessuti animali	
02.07.01	rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione di MP	
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche	
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)	
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento ncsp	
10.01.02	ceneri leggere di carbone	
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento ncsp	
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato	
15.01.01	imballaggi di carta e cartone	
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale	
19.12.01	carta e cartone	
20.01.01	carta e cartone	
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense	
20.01.25	oli e grassi commerciali	
20.03.02	rifiuti dei mercati	
LINEA BIOSTABILIZZAZIONE		
Rifiuto indifferenziato		max. 9.000 Mg/anno
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati	
20.03.03	residui della pulizia stradale	
20.03.07	rifiuti ingombranti	
<i>ncsp: non contenenti sostanze pericolose (voce specchio)</i>		

La quantità complessiva di rifiuti, indicati nella precedente tabella nelle categorie Rifiuto verde e sfalci e fanghi, che verrà trattata nella LINEA COMPOSTAGGIO non dovrà in ogni caso eccedere il quantitativo complessivo di 9.000 Mg/anno.

Prescrizioni:

1. dovrà essere analizzato il compost per partita di produzione in relazione ai parametri previsti dal d.lgs 217/2006. L'analisi dovrà essere effettuata prima dell'eventuale miscelazione con torba;
2. dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione, e del compost ottenuto, nonché le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto. Tutte le suddette aree dovranno essere chiaramente individuate da apposita segnaletica riportante la descrizione del materiale o del rifiuto completo dei codici CER;
3. qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni.
4. la gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire, in ogni modo, nel rispetto di quanto previsto alla lettera m, comma 1 dell'art. 183 del d.lgs 152/06 ("deposito temporaneo").

5. la platea esterna adibita a deposito e triturazione del rifiuto verde in ingresso deve essere opportunamente delimitata mediante la realizzazione di cordoli o dossi atti ad impedire la fuoriuscita delle acque meteoriche di dilavamento generate sull'area stessa. Tali reflui dovranno essere gestiti come rifiuto.
6. La società dovrà adottare specifici accorgimenti per evitare la proliferazione delle zanzare.
7. l'utilizzo della pala gommata all'interno degli edifici deve avvenire nel rispetto del D.lgs 81/2008.
8. le operazioni di manutenzione degli impianti (rivoltamento e sostituzione dello strato di filtrazione, svuotamento delle tramogge di raccolta delle polveri, pulizia del sistema di umidificazione, etc.) devono essere effettuate dal personale dello stabilimento assegnato a tali mansioni - ovvero dalla ditta incaricata del servizio di manutenzione - con cura e con la periodicità determinata in base alle reali condizioni di esercizio dei medesimi, comunque non inferiore a quanto dichiarato dal costruttore per condizioni di esercizio corrispondenti al carico minimo previsto in sede di progetto. Ogni operazione deve essere annotata su di un registro all'uopo predisposto, conservato presso lo stabilimento e reso disponibile agli organi di controllo che ne facciano richiesta. Ogni registrazione annotata sul registro delle manutenzioni dovrà recare la firma dell'addetto e quella del responsabile dell'impianto;
9. eventuali segnalazioni di anomalie radiometriche dovranno essere tempestivamente trasmesse anche alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG;
10. prima di iniziare a ricevere i rifiuti CER 200301 la Società dovrà comunicare alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG il nominativo del tecnico esperto qualificato per le misure radiometriche.

Campagna sperimentale per il compostaggio di alghe e piante marine spiaggiate

L'impianto è autorizzato ad effettuare una campagna di sperimentazione per il trattamento di compostaggio di una quantità pari a circa 24 tonnellate di alghe e piante marine spiaggiate provenienti dai lidi di Grado e/o Staranzano, codificate con CER 20.03.03 o CER 20.02.01.

La campagna dovrà avvenire con le modalità indicate nella relazione tecnica, datata novembre 2015 allegata alla comunicazione di modifica non sostanziale d.d. 28 dicembre 2015 acquisita al protocollo regionale n. 33291 d.d. 28/12/2015, e nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. La quantità di rifiuto verde dovrà rispettare, come indicato nell'allegato 2 del D.lgs 217/2006 ssmmii, la soglia del 20% per ciascun cumulo;
2. La società dovrà istituire un apposito registro, da utilizzare nel corso del periodo di sperimentazione, in cui annotare, con frequenza almeno settimanale, i quantitativi di alghe presenti in ciascun cumulo, le date di ingresso e uscita del materiale, e gli eventuali inconvenienti gestionali occorsi;
3. Nel corso del periodo di sperimentazione dovrà essere condotto un rigoroso monitoraggio dei parametri gestionali ed ambientali, e nell'eventualità che vengano riscontrati disturbi causati da emissioni odorogene, la Società dovrà prontamente provvedere a mettere in atto le misure previste a pag. 14 della relazione tecnica sopra indicata.

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 il Gestore dell'impianto deve prestare al Comune sede dell'impianto per il recupero o lo smaltimento di rifiuti apposite garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres 8/10/1991.

Considerando la riduzione del 40% per gli impianti in possesso di certificazione ambientale ISO14001, l'importo delle garanzie è pari a €174.084,82 calcolato con le seguenti modalità:

€129.800,09 considerando la capacità giornaliera pari a 60 Mg di rifiuti speciali non pericolosi

- 1) fino a 25 t/g : euro 76.352,99;
- 2) superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 76.352,99 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g;
- 3) superiore a 100 t/g : euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100;

€152.705,98 considerando la capacità giornaliera pari a 40 Mg di rifiuti urbani

- 1) fino a 100 t/g : euro 152.705,98;
- 2) superiore a 100 t/g e fino a 300 t/g : euro 152.705,98 + euro 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100;
- 3) superiore a 300 t/g . euro 229.057,98 + euro 190,88 per ogni t/g eccedente le prime 300;

€7635,30 considerando la capacità di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di 82 mc

- 1) sino a 100 metri cubi : euro 7635,30;
- 2) superiore a 100 metri cubi e fino a 500 : euro 7635,30 + euro 57,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;
- 3) superiore a 500 metri cubi : euro 30.541,30 + euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera a cui si applicano i seguenti limiti di emissione:

punto di emissione E1 (biofiltro) Portata massima: 72.000 Nmc/h	
punto di emissione E2 (biofiltro) Portata massima: 50.000 Nmc/h	
Sostanze	Limiti
Ammoniaca (NH ₃)	20 mg/Nmc
Polveri totali	20 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C totale)	20 mg/Nmc

Prescrizioni per tutti i punti di emissione in atmosfera:

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - a. il posizionamento delle prese di campionamento;
 - b. l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
4. i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza di AIA;

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni osmogene:

1. Entro tre mesi dal rilascio dell'AIA la Società dovrà eseguire e successivamente trasmettere alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG i risultati dell'indagine sulle emissioni odorigene previste dall'allegato all'istanza AIA A.5-01 d.d. aprile 2015;
2. In caso di segnalazioni provenienti dagli Enti preposti la Società dovrà attivarsi per eliminare le sorgenti osmogene provvedendo ad effettuare le seguenti ulteriori operazioni:
 - a. Pulizia delle aree esterne;
 - b. Nebulizzazione di prodotti enzimatici;
 - c. Ispezione generale dell'impianto.

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni diffuse:

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di odori.

SCARICHI IDRICI

La Società non effettua scarichi di acque di processo.

Le acque cariche di processo sono inviate a una vasca di accumulo percolati del volume di 20 m³ e da qui sono aspirate e trasportati mediante automezzo a un impianto di trattamento esterno.

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

scarico	descrizione	trattamento	Recettore finale
S1	Acque di prima pioggia dilavamento piazzali	Vasca di prima pioggia	Suolo
	Acque di seconda pioggia dilavamento piazzali	/	
	Acque dilavamento coperture	/	
S2	Acque nere servizi igienici	imhoff	Suolo
S3	Acque nere servizi igienici	Imhoff	suolo
S4	Acque nere servizi igienici	Imhoff	suolo

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere rispettati i limiti previsti dalla Tab 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- b) è vietato lo scarico di sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- c) la ditta dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico con la periodicità prevista dalla DCIA 4/2/77 ad opera di impresa specializzata ed autorizzata.
- d) Le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
- e) Le acque di processo che non verranno reimpiegate all'interno del processo dovranno essere smaltite come rifiuti.

RUMORE

Nelle more dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di MORARO, la Ditta dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

SUOLO

Con frequenza almeno decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005



MODELLO DI PAGAMENTO: TASSE, IMPOSTE, SANZIONI E ALTRE ENTRATE

1. VERSAMENTO DIRETTO AL CONCESSIONARIO DI

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A. - 2019

2. DELEGA IRREVOCABILE A

Via Androna, 66, 34077 RONCHI DEI LEGIONARI

AGENZIA/UFFICIO

PROV.

PER L'ACCREDITO ALLA TESORERIA COMPETENTE

3. NUMERO DI RIFERIMENTO (*)

[Empty grid for reference number]

DATI ANAGRAFICI

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

4. **ISONTINA AMBIENTE SRL**

SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

RONCHI DEI LEGIONARI

G O

0 1 1 2 3 2 9 0 3 1 2

COGNOME, DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

NOME

DATA DI NASCITA

5. SESSO M o F

COMUNE (o stato estero) DI NASCITA / SEDE SOCIALE

PROV.

CODICE FISCALE

giorno mese anno

[Empty box for sex]

[Empty box for name]

[Empty box for province]

[Empty box for fiscal code]

DATI DEL VERSAMENTO

6. UFFICIO O ENTE

7. COD. TERRITORIALE (*)

8. CONTENZIOSO

9. CAUSALE

10. ESTREMI DELL'ATTO O DEL DOCUMENTO

T I 4
codice sub. codice (*)

[Empty box for territorial code]

[Empty box for contentious]

P A

Anno Numero
[Empty grid for act/document details]

11. CODICE TRIBUTO

12. DESCRIZIONE (*)

13. IMPORTO

14. COD. DESTINATARIO

4 5 6 T
[Empty grid for tax code]

IMPOSTA DI BOLLO
[Empty grid for description]

16, 0 0
[Empty grid for amount]

[Empty grid for destination code]

PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI EURO

16, 0 0

EURO (lettere)

sedici/00

ESTREMI DEL VERSAMENTO


(DA COMPILARE A CURA DEL CONCESSIONARIO, DELLA BANCA O DELLE POSTE)

DATA		CODICE CONCESSIONE/BANCA/POSTE	
giorno	26	MAI	MAG. 2016
me		MAI	
anno		2016	
		AZIENDA	CAB/SPORTELLO
		0630	64630

Cassa di Risparmio del Friuli Venezia Giulia S.p.A.

26 MAG. 2016

Sportello Ronchi dei Legionari - 02019

	REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
Direzione centrale ambiente ed energia	
Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico	inquinamento@regione.fvg.it tel + 39 040 3774058 fax + 39 040 3774513/4410 I - 34126 Trieste, via Giulia 75/1

STINQ - GO/AIA/21

Decreto n° 1454/AMB del 05/08/2015

Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3, lettera b), punto 1, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006, della Società ISONTINA AMBIENTE S.R.L., sita nel Comune di Moraro (GO).

IL DIRETTORE

Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale);

Visto il decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Visto che l'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) di cui al Titolo III-bis, della Parte Seconda del decreto legislativo 152/2006, è rilasciata tenendo conto di quanto indicato all'Allegato XI alla Parte Seconda del decreto medesimo e che le relative condizioni sono definite avendo a riferimento le Conclusioni sulle BAT (Best Available Techniques);

Considerato che, nelle more della emanazione delle conclusioni sulle BAT, l'autorità competente utilizza quale riferimento per stabilire le condizioni dell'autorizzazione le pertinenti conclusioni sulle migliori tecniche disponibili, tratte dai documenti pubblicati dalla Commissione europea;

Visto il D.M. 29 gennaio 2007, con il quale sono state emanate le linee guida per l'individuazione e l'utilizzazione delle migliori tecniche disponibili in materia di gestione dei rifiuti, per le attività elencate nell'allegato I al decreto legislativo 59/2005 (ora allegato VIII al d.lgs 152/2006) ed in particolare alla voce "Gestione dei rifiuti – Trattamento dei PBC, degli apparati e dei rifiuti contenenti PCB e per gli impianti di stoccaggio – Tecniche di stoccaggio dei rifiuti";

Visto il documento "Integrated Pollution Prevention and Control Reference Document on Best Available Techniques for the Waste Treatments Industries August 2006";

Vista la legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 (Norme regionali relative allo smaltimento dei rifiuti);

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 1991 (Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno);

Visto il Decreto del Presidente della Giunta 8 ottobre 1991, n. 0502/Pres. (Regolamento di esecuzione della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 e successive modifiche ed integrazioni);

Vista la Legge 26 ottobre 1995, n. 447 (Legge quadro sull'inquinamento acustico);

Visto il DPCM 14 novembre 1997 (Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore);

Visto il decreto legislativo 29 aprile 2006, n. 217 (Revisione della disciplina in materia di fertilizzanti);

Vista la legge regionale 30 marzo 2000, n. 7 (Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso);

Visto l'articolo 3 della legge regionale 5 dicembre 2008, n. 16 (Norme urgenti in materia di ambiente, territorio, edilizia, urbanistica, attività venatoria, ricostruzione, adeguamento antisismico, trasporti, demanio marittimo e turismo), recante disposizioni in materia di Conferenza di servizi in materia ambientale;

Visto l'articolo 53, comma 1, lettera b) dell'Allegato 1, alla deliberazione della Giunta regionale 13 settembre 2013, n. 1612 recante "Articolazione e declaratoria delle funzioni delle strutture organizzative direzionali della Presidenza della Regione, delle Direzioni centrali e degli Enti regionali", il quale prevede che il Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico (di seguito indicato come Servizio competente) cura gli adempimenti regionali in materia di autorizzazioni integrate ambientali;

Visto l'articolo 21, comma 1, lettera c), del Regolamento di organizzazione dell'amministrazione regionale e degli Enti regionali, approvato con il decreto del Presidente della Regione 27 agosto 2004, n. 0277/Pres. e successive modifiche ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro della sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze del 24 aprile 2008 (Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59);

Visti, altresì, l'articolo 6, commi da 22 a 24 della legge regionale 18 gennaio 2006, n. 2 (Legge finanziaria 2006), nonché l'articolo 3 della legge regionale del 4 giugno 2009, n. 11 (Misure urgenti in materia di sviluppo economico regionale, sostegno al reddito dei lavoratori e delle famiglie, accelerazione dei lavori pubblici), in materia di tariffe dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la deliberazione della Giunta regionale 22 dicembre 2009, n. 2924, con la quale sono state emanate le linee guida per la determinazione delle tariffe di cui al decreto ministeriale 24 aprile 2008;

AUTORIZZAZIONI SETTORIALI DA SOSTITUIRE

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Territorio, Ambiente, Attività produttive e tecnico-manutentive, della Provincia di Gorizia prot. n. 30987 del 19 novembre 2007, con il quale l'ing. Carlo Mistretta, in qualità di legale rappresentante della Società IRIS Isontina Ambiente Reti Integrate Servizi S.p.A. è stato autorizzato alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di compostaggio della frazione organica dei RU, sito a Moraro (GO);

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela

del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 35055 del 21 dicembre 2007, con il quale è stata confermata al Direttore della Società I.R.I.S. - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. con sede legale ed amministrativa in Gorizia, via IX Agosto, 15, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di compostaggio della frazione organica dei RU sito a Moraro (GO) e delle emissioni e le fasi lavorative che danno luogo alla formazione delle stesse;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 21830 del 19 agosto 2010, con il quale è stata rilasciata l'autorizzazione per la modifica sostanziale degli impianti autorizzati con il decreto dirigenziale prot. n. 30987 del 19 novembre 2007;

GESTIONE RIFIUTI

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 35055 del 21 dicembre 2007, con il quale, la Società I.R.I.S. - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A. è stata autorizzata, fino al 31 dicembre 2017, all'esercizio dell'impianto sito in Comune di Moraro (GO), S.P. n. 15 Gradisca-Moraro, con finalità di trattamento della frazione organica di r.u., provenienti da raccolta differenziata per la produzione di compost di qualità e trattamento del rifiuto tal e quale (R.U.) con biostabilizzazione;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 2 del 14 gennaio 2009, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale all'impianto della Società I.R.I.S. - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., consistente nell'ampliamento della piazzola per il verde dell'impianto di compostaggio della frazione organica di r.u., provenienti da raccolta differenziata;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 158 del 6 ottobre 2010, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale all'impianto della Società I.R.I.S. - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., consistente nell'adeguamento dei presidi ambientali dell'impianto di compostaggio sito in Comune di Moraro (GO), località Gesimis, 5;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 252 del 22 dicembre 2010, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale all'impianto della Società I.R.I.S. - Isontina Reti Integrate e Servizi S.p.A., consistente nel miglioramento della sezione di ossidazione dell'impianto di compostaggio;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 106 del 6 luglio 2011, con la quale sono state volturate, a favore del sig. Luciano Zanotto, in qualità di legale rappresentante della Società Ambiente Newco S.r.l. con sede legale in Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, 10, le autorizzazioni di cui alla deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 158 del 6 ottobre 2010 e alla deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 252 del 22 dicembre 2010 ;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 19521 dell'11 luglio 2011, con il quale è stata volturata a favore della Società AMBIENTE NEWCO S.R.L. con sede legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, 10, l'autorizzazione di cui al citato decreto n. 35055 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 71 del 5 giugno 2013, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale all'impianto della Società Ambiente Newco S.r.l., consistente nell'utilizzazione dell'aia di ricezione attualmente destinata al ricevimento dei

fanghi e quindi all'avvio a compostaggio degli stressi, alternativamente, alla ricezione della FORSU da avviare senza alcun trattamento ad altri impianti, utilizzando, in tal modo, tale sezione dell'impianto alla stregua di una stazione di trasferimento;

Vista la deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 78 del 19 giugno 2013, con la quale è stata approvata la variante non sostanziale all'impianto della Società Ambiente Newco S.r.l., consistente nella modifica del sistema estrazione compost;

Visto il decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 9974 del 17 marzo 2014, con il quale è stata volturata a favore della Società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, 10, l'autorizzazione di cui al citato decreto n. 35055 del 21 dicembre 2007 e successive modifiche;

Vista la domanda prot. n. 5193 del 5 settembre 2014, acquisita dal Servizio competente nella medesima data, con protocollo n. 25068, con la quale la Società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, 10 (di seguito indicata come Gestore), ha chiesto il rilascio, ai sensi dell'articolo 29 ter, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, dell'Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA) per l'esercizio dell'installazione sita nel Comune di Moraro (GO), località Gesimis, 5, relativa a:

- "Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 MG al giorno, che comportano il ricorso a trattamento biologico", di cui al punto **5.3, lettera b), punto 1**, dell'Allegato VIII, alla Parte Seconda, del decreto legislativo 152/2006;

Considerato che la domanda di AIA è stata presentata in seguito all'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46 "Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)";

Vista la nota prot. n. 26347 del 23 settembre 2014, trasmessa a mezzo Posta Elettronica Certificata (PEC), con la quale il Servizio competente ha comunicato al Gestore l'avvio del procedimento, ai sensi dell'articolo 29 quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 26803 del 29 settembre 2014, con la quale il Servizio competente ha inviato ai fini istruttori, al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'Azienda per i servizi sanitari n. 2 "Isontina", la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale e la relativa documentazione tecnica;

Atteso che ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, in data 23 settembre 2014, il Servizio competente ha pubblicato nel sito web della Regione l'annuncio recante l'indicazione della localizzazione dell'installazione ed il nominativo del gestore, nonché gli uffici presso i quali è possibile prendere visione degli atti e trasmettere le osservazioni;

Rilevato che non sono pervenute osservazioni in forma scritta da parte dei soggetti interessati nel termine di 30 (trenta) giorni dalla data di pubblicazione del sopraccitato annuncio;

Visto che con nota trasmessa a mezzo PEC in data 5 gennaio 2015, il Gestore ha inviato una Relazione tecnica integrativa, con la quale ha comunicato l'intenzione di sostituire la rivoltatrice automatizzata a servizio delle trincee dinamiche della linea compostaggio, con una rivoltatrice gommata e di eliminare, conseguente, le pareti di separazione tra le trincee;

Viste le note prot. n. 804 del 14 gennaio 2015 e prot. n. 1188 del 19 gennaio 2015, con le quali il Servizio competente ha inviato al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", le integrazioni spontanee fornite dal Gestore con la citata nota del 5 gennaio 2015;

Vista la nota prot. n. 3673 del 21 gennaio 2015, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", ha comunicato che l'impianto è autorizzabile, con prescrizioni, ai fini dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota del 22 gennaio 2015, con la quale la Provincia di Gorizia ha comunicato che, per quanto di competenza, non vi sono particolari prescrizioni sullo stato di fatto e ha chiesto che il Piano di Monitoraggio comprenda maggiore e precisa pertinenza sulle emissioni sonore ed olfattive;

Visto il verbale conclusivo della prima seduta della Conferenza di servizi del 22 gennaio 2015, convocata con la nota prot. n. 34023 del 22 dicembre 2014, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006;

Vista la nota prot. n. 2328 del 29 gennaio 2015, trasmessa a mezzo PEC, con la quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Gestore, al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", copia del verbale della Conferenza di servizi del 22 gennaio 2015;

2) ha chiesto al Gestore di fornire, in numero di 7 copie cartacee o in una copia digitale, entro il termine di 90 (novanta) giorni dal ricevimento della nota stessa, la documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi;

Vista la nota prot. n. 12059 del 4 maggio 2015, con la quale il Servizio competente:

1) ha trasmesso al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia e all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", copia della documentazione integrativa richiesta in sede di Conferenza di servizi del 22 gennaio 2015 e fornita dal Gestore con nota prot. n. 2867 del 28 aprile 2015;

2) ha convocato, per il giorno 4 giugno 2015, la seconda Conferenza di servizi per l'acquisizione dei pareri di competenza in merito all'istanza di rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale;

Vista la nota prot. n. 17926 del 3 giugno 2015, con la quale ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia ha espresso il parere di competenza riguardo il rumore e i controlli radiometrici e ha trasmesso la tabella che riassume gli interventi a carico di ARPA FVG;

Vista la nota prot. n. 31256 del 3 giugno 2015, con la quale l'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina", ha comunicato di ritenere che gli interventi previsti possano essere autorizzati, raccomandando che venga rispettato quanto previsto dal decreto legislativo 81/2008, in merito alle emissioni della benna a motore a scoppio che viene utilizzata negli ambienti chiusi;

Vista la nota prot. n. 17279 del 4 giugno 2015, con la quale la Provincia di Gorizia ha espresso parere favorevole, con prescrizioni, all'autorizzazione integrata ambientale;

Visto il verbale conclusivo della seconda seduta della Conferenza di servizi del 4 giugno 2015, convocata con la nota prot. n. 12059 del 4 maggio 2015, trasmessa a mezzo PEC, ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 5 del decreto legislativo 152/2006, inviato ai partecipanti con nota prot. n. 15469, del 9 giugno 2015, trasmessa a mezzo PEC;

Vista la Relazione istruttoria predisposta dal Servizio competente nella quale sono stati recepiti i pareri trasmessi dagli Enti partecipanti all'istruttoria e le determinazioni della Conferenza di servizi;

Rilevato che in sede di Conferenza di Servizi, ARPA ha reso il parere in ordine alle modalità di monitoraggio e controllo degli impianti e delle emissioni nell'ambiente;

Preso atto che il Comune di Moraro non ha partecipato alla seduta della Conferenza di Servizi

svoltasi in data 4 giugno 2015;

Considerato che, ai sensi dell'articolo 22 ter, comma 9, della legge regionale 7/2000, si considera acquisito l'assenso dell'amministrazione il cui rappresentante non abbia espresso definitivamente la volontà dell'amministrazione rappresentata;

Considerate le specifiche risultanze della Conferenza di servizi e tenuto conto delle posizioni prevalenti espresse nell'ambito della Conferenza medesima;

Visto il certificato di conformità alla norma UNI EN ISO 14001: 2004, rilasciato dalla Società di certificazione ICIM S.p.A. con sede in Sesto San Giovanni (MI), via Don Enrico Mapelli, 75, da cui risulta che dalla data del 20 gennaio 2014, la Società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. è dotata di un sistema di gestione ambientale conforme alla norma UNI EN ISO 14001: 2004 per l'attività di "Raccolta, trasporto, stoccaggio, avvio a trattamento o smaltimento dei rifiuti solidi urbani e speciali assimilati agli urbani. Spazzamento manuale o meccanico di aree pubbliche. Gestione di impianti di stoccaggio, trattamento e smaltimento di rifiuti di rifiuti urbani e speciali assimilati (impianto di compostaggio, selezione e discarica). Gestione dei Centri di Raccolta. Gestione TARES. Attività di intermediazione di rifiuti urbani e assimilati. Commercializzazione di compost e/o derivati del trattamento dei rifiuti" svolta presso il sito operativo di Moraro (GO), località Gesimis, 5, fino al 19 gennaio 2017;

Considerato che l'articolo 3, comma 2-bis, del decreto legge 26 novembre 2010, n. 196, come convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 24 gennaio 2011, n. 1, dispone, tra l'altro, la riduzione del 40% dell'importo della garanzia finanziaria di cui all'articolo 208, comma 11, lettera g), del decreto legislativo 152/2006, per le imprese in possesso della certificazione ambientale di cui alla norma UNI EN ISO 14001;

Viste la Polizza fidejussoria n. 1762431 del 20 dicembre 2007 e le Appendici n. 1 e n. 2 alla stessa, con le quali è stata prestata, a favore del Comune di Moraro (GO), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di gestione dei rifiuti (recupero/riciclo R3 e messa in riserva R13) un garanzia finanziaria del valore di euro **152.705,98** (centocinquantaduemilasettecentocinque,98), avente validità fino all'1 gennaio 2018, rilasciata da Compagnie Française d'Assurance pour le Commerce Extérieur S.S. con rappresentanza generale per l'Italia in Milano, via G. Spadolini, 4;

Considerato che ai sensi del combinato disposto degli articoli 5, comma 1, lettera l) e 25, della legge regionale 30/1987 e degli articoli 2 e 3 del D.P.G.R. n. 0502/1991 e s.m.i., la Regione determina le garanzie finanziarie che il Gestore dovrà prestare a favore del Comune sede dell'impianto, per coprire i costi di eventuali interventi conseguenti alla non corretta gestione dell'impianto, nonché necessari al recupero dell'area interessata;

Ritenuto di determinare le garanzie finanziarie, tenuto conto dell'aumento della quantità di rifiuti da avviare a recupero/riciclo e messa in riserva, rispetto a quanto previsto dall'autorizzazione provinciale prot. n. 35055 del 21 dicembre 2007 e della riduzione del 40% per gli impianti in possesso della certificazione ISO 14001, come di seguito indicato:

- l'importo delle garanzie è pari a **euro 174.084,82** ed è calcolato come di seguito indicato:

€129.800,09 considerando la capacità giornaliera pari a 60 Mg di rifiuti speciali non pericolosi

1) fino a 25 t/g : euro 76.352,99;

2) superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 76.352,99 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g;

3) superiore a 100 t/g : euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100;

€152.705,98 considerando la capacità giornaliera pari a 40 Mg di rifiuti urbani

- 1) fino a 100 t/g : euro 152.705,98;
- 2) superiore a 100 t/g e fino a 300 t/g : euro 152.705,98 + euro 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100;
- 3) superiore a 300 t/g . euro 229.057,98 + euro 190,88 per ogni t/g eccedente le prime 300;

€7635,30 considerando la capacità di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di 82 mc

- 1) sino a 100 metri cubi : euro 7635,30;
- 2) superiore a 100 metri cubi e fino a 500 : euro 7635,30 + euro 57,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;
- 3) superiore a 500 metri cubi : euro 30.541,30 + euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500;

Considerato che:

1) ai sensi dell'articolo 29-sexies, comma 9-quinquies, lettera a), del decreto legislativo 152/2006, il Gestore, quando l'attività comporta l'utilizzo, la produzione o lo scarico di sostanze pericolose, tenuto conto della possibilità di contaminazione del suolo e delle acque sotterranee nel sito dell'installazione, deve elaborare e trasmettere per validazione all'autorità competente, **la Relazione di riferimento**, di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo medesimo;

2) ai sensi del decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare n. 272, del 13 novembre 2014, il Gestore verifica, mediante la procedura indicata nell'Allegato 1, al decreto ministeriale medesimo, se sussiste o meno l'obbligo di presentare all'autorità competente **la Relazione di riferimento**;

Ritenuto, pertanto, necessario dover prescrivere al Gestore:

- 1) di espletare tempestivamente la procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste a suo carico o meno l'obbligo di presentare la succitata Relazione di riferimento e di trasmetterne gli esiti al Servizio competente entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale;
- 2) di trasmettere, in caso di esito positivo della succitata procedura, al Servizio competente, entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, la Relazione di riferimento;

Considerato che ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo 152/2006, nel caso di un'installazione che, all'atto del rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, risulti certificata secondo la norma UNI EN ISO 14001, il riesame con valenza di rinnovo è effettuato ogni 12 (dodici) anni, comunque, entro quattro anni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea delle decisioni relative alle conclusioni sulle BAT riferite all'attività principale dell'installazione;

DECRETA

La Società ISONTINA AMBIENTE S.R.L. con sede legale nel Comune di Ronchi dei Legionari (GO), via Cau de Mezo, 10, identificata dal codice fiscale 01123290312, è autorizzata all'esercizio dell'installazione di cui al punto 5.3 lettera b), punto 1, dell'Allegato VIII, alla Parte seconda, del decreto legislativo 152/2006, sita nel Comune di Moraro (GO), località Gesimis, 5, alle condizioni di cui agli Allegati 2, 3 e 4, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente decreto. Oltre a tali condizioni, il Gestore per l'esercizio dell'installazione deve attenersi a quanto di seguito indicato.

Art. 1 – Limiti di emissione e prescrizioni per l'esercizio

- 1.** L'esercizio dell'installazione avviene nel rispetto:
 - a) delle migliori tecnologie disponibili, come riportate nell'allegato 2 al presente decreto;
 - b) dei limiti e delle prescrizioni specificati nell'allegato 3 al presente decreto;
 - c) del Piano di monitoraggio e controllo di cui all'allegato 4 al presente decreto;
 - d) di quanto indicato nella domanda di autorizzazione presentata, ove non modificata dal presente decreto.

Art. 2 – Altre prescrizioni

- 1.** Il Gestore è tenuto al rispetto di tutte le prescrizioni legislative e regolamentari in materia di tutela ambientale, anche se successive al presente decreto.
- 2. Entro 10 giorni** dal ricevimento del presente provvedimento, il Gestore effettua la comunicazione prevista dell'articolo 29-decies, comma 1 del decreto legislativo 152/2006, indirizzandola al Servizio competente, ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Pordenone. Il mancato invio della suddetta comunicazione al servizio competente comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria di cui all'articolo 7, comma 2.
- 3.** Il Gestore in possesso della certificazione UNI EN ISO 14001:
 - a) trasmette tempestivamente al Servizio competente, al Comune di Moraro e alla Provincia di Gorizia, il rinnovo della certificazione ISO 14001;
 - b) comunica entro 30 (trenta) giorni dalla scadenza della certificazione ISO 14001 al Servizio competente, al Comune di Moraro e alla Provincia di Gorizia, il mancato rinnovo della stessa;
 - c) trasmette entro 30 giorni al Servizio competente, al Comune di Moraro e alla Provincia di Gorizia, la documentazione relativa alla eventuale sospensione o revoca della certificazione stessa.
- 4.** Entro 3 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale, il Gestore trasmette al Servizio competente gli esiti della procedura di cui all'Allegato 1 al DM 272/2014, al fine di verificare se sussiste o meno a suo carico l'obbligo di presentare la Relazione di riferimento di cui all'articolo 5, comma 1, lettera v-bis), del decreto legislativo 152/2006.
- 5.** In caso di esito positivo della procedura di cui al punto 4, il Gestore trasmette al Servizio competente la Relazione di riferimento entro 12 mesi dalla data dell'autorizzazione integrata ambientale.
- 6.** Il Gestore, entro **60** (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, **augmenta** il valore della Polizza fidejussoria n. 1762431 del 20 dicembre 2007, prestata a favore del Comune di Moraro (GO), a garanzia dell'adempimento agli obblighi derivanti dall'attività di recupero/riciclo (R3) e messa in riserva (R13) dei rifiuti, fino a euro **174.084,82** (centosettantaquattromilaottantaquattro,82), e **mantiene** la validità della stessa fino alla scadenza della presente autorizzazione integrata ambientale.
- 7.** Il Gestore, entro **60** (sessanta) giorni dal ricevimento del presente provvedimento, modifica la Polizza fidejussoria n. 1762431 del 20 dicembre 2007, sulla base dell'autorizzazione integrata ambientale che sostituisce l'autorizzazione provinciale alla gestione dei rifiuti.

Art. 3 – Autorizzazioni sostituite

1. L'autorizzazione di cui al presente decreto sostituisce, a tutti gli effetti, le seguenti autorizzazioni ambientali settoriali:

EMISSIONI IN ATMOSFERA

- 1) decreto del Dirigente della Direzione Territorio, Ambiente, Attività produttive e tecnico-manutentive, della Provincia di Gorizia prot. n. 30987 del 19 novembre 2007;
- 2) decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 35055 del 21 dicembre 2007;
- 3) decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 21830 del 19 agosto 2010;
- 4) autorizzazione alle emissioni in atmosfera, fermi restando i profili concernenti aspetti sanitari (Titolo I, Parte quinta del decreto legislativo 152/2006);

GESTIONE RIFIUTI

- 1) decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 35055 del 21 dicembre 2007;
- 2) deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 2 del 14 gennaio 2009;
- 3) deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 158 del 6 ottobre 2010;
- 4) deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 252 del 22 dicembre 2010;
- 5) deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 106 del 6 luglio 2011;
- 6) decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 19521 dell'11 luglio 2011;
- 7) deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 71 del 5 giugno 2013;
- 8) deliberazione della Giunta della Provincia di Gorizia n. 78 del 19 giugno 2013;
- 9) decreto del Dirigente della Direzione Sviluppo Territoriale e Ambiente – Servizio Tutela del Territorio e Ambiente, della Provincia di Gorizia prot. n. 9974 del 17 marzo 2014;
- 10) autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti (articolo 208, del decreto legislativo 152/2006).

Art. 4 – Rinnovo e riesame

1. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 152/2006, la durata dell'autorizzazione integrata ambientale è fissata in **12 anni** dalla data di rilascio del presente provvedimento, salvo quanto disposto al medesimo articolo, comma 3, lettera a) e comma 4. La domanda di riesame con valenza di rinnovo deve essere presentata almeno 6 (sei) mesi prima della scadenza.

2. Ai sensi dell'articolo 29-octies, comma 4, del decreto legislativo 152/2006, il riesame dell'autorizzazione integrata ambientale è disposto dal Servizio competente, sull'intera installazione o su parti di essa, anche su proposta delle amministrazioni competenti in materia ambientale, comunque quando si verifichino le condizioni indicate ai punti a), b), c), d) ed e), del comma medesimo.

3. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 7, del decreto legislativo 152/2006, in presenza di circostanze intervenute successivamente al rilascio dell'autorizzazione integrata ambientale, il Sindaco del Comune interessato, qualora lo ritenga necessario, nell'interesse della salute pubblica, può, con proprio motivato provvedimento, corredato dalla relativa documentazione istruttoria e da puntuali proposte di modifica dell'autorizzazione, chiedere al Servizio competente di riesaminare l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 29-octies, del decreto legislativo medesimo.

Art. 5 – Modifiche degli impianti e variazioni gestionali

1. Qualora il Gestore intenda effettuare modifiche all'impianto autorizzato, ovvero intervengano variazioni della titolarità della gestione dell'impianto, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 29-nonies del decreto legislativo 152/2006.

Art. 6 – Monitoraggio, vigilanza e controllo

1. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 3, del decreto legislativo 152/2006, il Servizio competente, avvalendosi di ARPA FVG, accerta:

- a) il rispetto delle condizioni dell'Autorizzazione Integrata Ambientale;
- b) la regolarità dei controlli a carico del Gestore con particolare riferimento alla regolarità delle misure e dei dispositivi di prevenzione dell'inquinamento, nonché al rispetto dei valori limite di emissione;
- c) che il Gestore abbia ottemperato agli obblighi di comunicazione, in particolare che abbia informato il Servizio competente regolarmente e, qualora necessario, tempestivamente.

2. Nel rispetto dei parametri di cui al Piano di monitoraggio e controllo che determinano la tariffa e sentito il Gestore, l'ARPA FVG definisce le modalità e le tempistiche per l'attuazione dell'attività a carico dell'ente di controllo di cui al Piano stesso.

3. Il Gestore fornisce l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'installazione, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo, in particolare il gestore garantisce l'accesso all'impianto del personale incaricato dei controlli.

4. Ai sensi dell'articolo 29-decies, comma 6, del decreto legislativo 152/2006, l'ARPA FVG, quale ente di vigilanza e controllo, comunica al Servizio competente e al Gestore gli esiti dei controlli e delle ispezioni, indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare.

Art. 7 – Inosservanza delle prescrizioni e sanzioni

1. La mancata osservanza delle prescrizioni autorizzatorie, o di esercizio in assenza di autorizzazione, comporta l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 29-decies, comma 9, del decreto legislativo 152/2006, nonché l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 29 quattordices, del decreto legislativo medesimo.

2. Il mancato invio nei termini della comunicazione di cui all'articolo 2, comma 2, al Servizio competente, comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 52.000 euro.

Art. 8 – Tariffe per i controlli

1. Ai sensi degli articoli 3 e 6 del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore versa ad ARPA FVG le tariffe dei controlli con riferimento a quanto stabilito agli Allegati IV e V del decreto ministeriale medesimo, all'articolo 3 della legge regionale 11/2009 e alla deliberazione della Giunta regionale n. 2924/2009. Il gestore versa le tariffe dei controlli come segue:

- a) prima della comunicazione prevista all'articolo 29-decies, comma 1, del decreto legislativo 152/2006, allegando la relativa quietanza a tale comunicazione, per i controlli programmati nel periodo che va dalla data di attuazione di quanto previsto nell'autorizzazione integrata ambientale al termine del relativo anno solare;
- b) entro il 30 gennaio di ciascun successivo anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, dandone immediata comunicazione ad ARPA FVG e al Dipartimento provinciale di ARPA di Gorizia e trasmettendo la relativa quietanza.

2. Ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, in caso di ritardo nell'effettuazione dei versamenti di cui al comma 1, fatta salva l'applicazione, qualora ne ricorrano i presupposti, delle sanzioni previste dall'articolo 29 quattordices, commi 2 e 10 del decreto legislativo 152/2006, il Gestore è tenuto al pagamento degli interessi nella misura del tasso legale vigente con decorrenza dal primo giorno successivo alla scadenza del periodo previsto dall'articolo 6, comma 1, del decreto ministeriale 24 aprile 2008.

3. Ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto ministeriale 24 aprile 2008, il Gestore in caso di chiusura definitiva dell'impianto, ne dà tempestiva comunicazione al Dipartimento provinciale di ARPA di Gorizia, al fine di consentire l'adeguamento della programmazione dei controlli. Fino all'invio di tale comunicazione il Gestore dell'impianto è tenuto ad effettuare i versamenti delle somme previste per i controlli, nei tempi indicati dal presente articolo.

Art. 9 – Disposizioni finali

1. Copia del presente decreto è trasmessa alla Società Isontina Ambiente S.r.l., al Comune di Moraro, alla Provincia di Gorizia, ad ARPA FVG, ad ARPA Dipartimento provinciale di Gorizia, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria n. 2 "Bassa Friulana - Isontina" e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

2. Ai sensi dell'articolo 29-quater, comma 13 e dell'articolo 29-decies, comma 2 del decreto legislativo 152/2006, copia del presente provvedimento, di ogni suo aggiornamento e dei risultati del controllo delle emissioni richiesti dalle condizioni del presente decreto, è messa a disposizione del pubblico per la consultazione presso la Direzione centrale ambiente ed energia, Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico ed elettromagnetico, in TRIESTE, via Giulia, 75/1.

3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 giorni, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, dal ricevimento del presente decreto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

dott. ing. Luciano Agapito

documento firmato digitalmente ai sensi del d.lgs 82/2005

ALLEGATO 1

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

INQUADRAMENTO URBANISTICO E TERRITORIALE

L'impianto IPPC è ubicato in Comune di _Moraro (GO), località Gesimis. In particolare, lo stabilimento è posto in prossimità della strada provinciale 4 "Gradisca-San Lorenzo Isontino", all'estremo sud del territorio comunale nelle vicinanze dei territori di San Lorenzo Isontino, Mariano del Friuli, Gradisca d'Isonzo e Farra d'Isonzo.

L'area è identificata catastalmente nel Comune di _Moraro al foglio 6, con il mappale 1621/1 e, per una piccola porzione, il mappale 1616/2.

Dal punto di vista urbanistico, secondo il vigente Piano Regolatore Generale del Comune di Moraro, aggiornato alla Var. n. 6 approvata nel 2010, lo stabilimento è inserito in zona E5 "di preminente interesse agricolo". Tale classificazione urbanistica consente la realizzazione di impianti di trattamento rifiuti come normati dall'art. 26 delle Norme Tecniche Attuative del PRGC.

Il comune di _Moraro attualmente ha adottato un piano Comunale di classificazione acustica che non è ancora stato approvato, per cui si applicano i limiti di cui al D.P.C.M. 1/3/1991.

CICLO PRODUTTIVO

L'impianto in argomento svolge attività di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi mediante compostaggio e biostabilizzazione (attività R3 D.lgs 152/2006) con una capacità massima produttiva autorizzata pari a 27.000 ton/anno e con produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile solare.

L'attività IPPC è individuata al punto 5.3, lettera b, punto 1, dell'allegato VIII alla parte seconda del D.lgs 152/2006:

5.3 b) Il recupero, o una combinazione di recupero e smaltimento, di rifiuti non pericolosi, con una capacità superiore a 75 Mg al giorno, che comportano il ricorso ad una o più delle seguenti attività ed escluse le attività di trattamento delle acque reflue urbane, disciplinate al paragrafo 1.1 dell'Allegato 5 alla Parte Terza: 1) trattamento biologico;

La produzione di energia da fonti rinnovabili invece avviene esclusivamente mediante impianti _fotovoltaico installati sulla copertura degli edifici per una potenza di picco complessiva pari a 192 kWp.

Nella seguente tabella si riporta il dettaglio delle capacità produttive precedentemente autorizzate:

Impianto IPPC	Categoria all VIII DLgs 152/06	attività	Capacità produttiva autorizzata		Capacità complessiva
Impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi sito in comune di Moraro	punto 5.3 lettera b) comma 1	compostaggio	60 t/giorno	18.000 t/anno	27.000 t/anno
		biostabilizzazione	40 t/giorno	9.000 t/anno	

L'impianto è in grado di lavorare esclusivamente con la linea di compostaggio, come esercito attualmente, oppure utilizzando 2 delle 7 trincee di ossidazione presenti per la biostabilizzazione di rifiuti indifferenziati, previamente trattati nella linea dedicata.

Nella linea di compostaggio sono trattate fino a 18.000 t/a di rifiuti costituiti da:

- Frazione organica da raccolta differenziata (FORSU) per una quantità di 9.000 t/a
- Fanghi da depurazione biologica per una quantità di 2.700 t/a
- Rifiuti verdi da sfalci e potature per una quantità di 6.300 t/a.

La potenzialità della linea è pari a 60 t/giorno ovvero 10 t/ora, valutata considerando l'impianto operativo 6 ore al giorno per 6 giorni settimanali ovvero 300 giorni/anno.

L'impianto è inoltre autorizzato ad operare come stazione di trasferimento, in alternativa all'avvio a compostaggio, per i soli CER 20.01.08 e 20.03.02 e per un massimo di 4.000 t/anno.

Linea di compostaggio

Il rifiuto verde in ingresso all'impianto viene depositato su una platea esterna e triturato, prima di essere miscelato con la FORSU e i fanghi, depositati all'interno dell'area di ricezione, nella sezione di pretrattamento. Qui le tipologie di rifiuti vengono mescolate ed avviate automaticamente alla vicina sezione di ossidazione accelerata, effettuata mediante cumuli aerati rivoltati. La lavorazione della FORSU e dei fanghi è effettuata entro 24 ore dal conferimento.

Il compost generato dopo 90 giorni di ossidazione accelerata e maturazione in cumuli statici viene sottoposto a raffinazione mediante doppia vagliatura, e quindi trasferito al deposito esterno, coperto. Il materiale lignocellulosico di risulta viene utilizzato come strutturante di riciccolo o, se in esubero, avviato a trattamento presso terzi. Gli scarti vengono anch'essi allontanati ad ulteriori trattamenti.

Dal processo di compostaggio si produce l'ammendante compostato misto, in quanto la matrice iniziale è costituita da una miscela con frazione organica dei rifiuti e frazione di rifiuti vegetali,. Considerando il calo ponderale e la perdita d'acqua che avviene durante il processo si stima una produzione di compost variabile a seconda della tipologia del conferimento in ingresso.

Facendo una stima sulla potenzialità complessiva del compostaggio di 18.000 t/anno, si ottengono circa da 4.000 a 6.600 t/anno di compost.

Le fasi di trattamento sono costituite da:

- stoccaggio dei materiali in arrivo
- miscelazione
- bio-ossidazione
- maturazione
- raffinazione

Linea di biostabilizzazione

Il rifiuto indifferenziato in ingresso viene depositato entro l'area adibita al suo stoccaggio e da qui sottoposto a triturazione, deferrizzazione e vagliatura. La frazione fine, ricca di organico, viene avviata a biostabilizzazione mediante cumulo aerato rivoltato, nelle corsie 6 e 7, in alternativa all'uso delle stesse per il compostaggio, e quindi avviata a recupero presso terzi; la frazione di sovrillo, costituita

prevalentemente da elementi plastici e cellulosei, viene avviata a ulteriore recupero materiale o per produzione di CSS presso terzi.

Tutti i locali chiusi sono mantenuti in leggera depressione e l'aria aspirata è avviata a trattamento mediante biofiltrazione.

I percolati raccolti sulla pavimentazione interna, assieme al liquido generato dai biofiltri, vengono raccolti ed avviati a smaltimento presso terzi.

Le fasi di trattamento sono le seguenti:

- stoccaggio dei materiali in arrivo
- movimentazione con braccio mobile e benna a polipo
- triturazione
- deferrizzazione
- vagliatura
- biostabilizzazione della frazione organica in corsia (proveniente dal sottovaglio)
- allontanamento della frazione organica stabilizzata (FOS)
- allontanamento del sopravaglio a produzione di CSS o altro recupero materiale

ENERGIA

Presso l'installazione in oggetto l'energia elettrica necessaria al funzionamento degli impianti viene prelevata dalla rete e prodotta dagli impianti _fotovoltaico installati sulla copertura degli edifici, da 192 kWp.

Non è presente alcun utilizzo di energia termica.

L'impianto completo funzionante a regime ha un consumo nettamente superiore all'energia prodotta, pertanto esso viene alimentato dalla rete elettrica nazionale mediante una cabina di media tensione posizionata in altro lotto, in comune con l'attività adiacente.

EMISSIONI

Emissioni in atmosfera

Emissioni da biofiltro – sezione compostaggio

Le emissioni in atmosfera derivanti dall'impianto di compostaggio sono quelle areali relative ai due biofiltri aperti presenti, di cui uno a servizio della zona ACT e l'altro a servizio dell'area di maturazione e raffinazione.

La sorgente di tali emissioni è costituita dalle aree di lavoro ove avviene la ricezione e lavorazione dei materiali in ingresso. Il punto di scarico/emissione in atmosfera è costituito dal letto di ciascun biofiltro. Tali punti sono identificati con le sigle **E1** ed **E2**.

- **E1**, convogliato e areale, costituito dall'aria inquinata da sostanze organiche ed osmogeni, aspirata nell'ambiente chiuso di preparazione miscele e quindi di bioossidazione e convogliata ad un biofiltro aperto previa saturazione di umidità in uno scrubber.
- **E2**, convogliato e areale, costituito dall'aria inquinata da sostanze organiche ed osmogeni, aspirata nell'ambiente chiuso di maturazione e raffinazione e convogliata, previo parziale passaggio in filtro a maniche, ad un biofiltro aperto

I punti di emissione soggetti ad autorizzazione sono i seguenti:

Punto	Provenienza	Portata (Nm³/h)	Trattamento emissioni
E1	preparazione miscele	72.000	Scrubber+biofiltro
E2	maturazione e raffinazione	50.000	Filtro a maniche+biofiltro

I punti di emissione non soggetti ad autorizzazione associati ad impianti di emergenza sono i seguenti:

Punto	Provenienza
E3	Gruppo elettrogeno diesel da 200kWe
E4	Gruppo motopompa antincendio diesel

Emissioni non convogliate

Le emissioni diffuse prodotte presso il sito sono riconducibili alle attività di seguito riportate.

Triturazione del verde

Il materiale verde entrante viene triturato sul piazzale esterno, all'aperto, con un apposito mulino servito da un caricatore a braccio, munito di benna a polipo.

Per minimizzare l'eventuale polverosità generata da tali operazioni, esse vengono effettuate entro il piazzale di lavorazione, cintato da elementi in CA di altezza pari a 3,0 mt. Inoltre in caso di periodi secchi o caldi, prima di dare inizio alle operazioni di triturazione è prevista la bagnatura del materiale.

Infine, le triturazioni non vengono svolte in giornate di forte vento (raffica maggiore a 20 nodi).

Movimentazioni rifiuti prodotti e compost

La movimentazione dei materiali di processo è assicurata da macchinari ad azionamento elettrico (carrello elevatore), mentre le operazioni di manipolazione dei materiali entranti per il caricamento del ciclo, ed uscenti per la spedizione, sono svolte da una pala meccanica dotata di benna frontale. Il materiale movimentato non è polverulento. Inoltre il compost viene depositato entro un silos chiuso su tre lati da pareti in CA alte 4 metri e sovrastato da copertura telonata, per minimizzare qualsiasi azione di trasporto aerea.

Si precisa inoltre che le aree di pretrattamento e maturazione sono dotate di sistemi mobili di nebulizzazione enzimi, che vengono attivati in caso di necessità di manutenzioni con portoni aperti o con biofiltro fuori servizio, al fine di ridurre l'impatto osmogenico relativo.

Scarichi idrici

L'impianto è dotato di reti separate per la raccolta e convogliamento delle acque reflue.

Le acque nere civili provenienti dall'edificio servizi sono convogliate direttamente in vasche Imhoff e da qui a pozzi perdenti.

Le acque dei pluviali sono raccolte separatamente e scaricate in pozzi perdenti, dopo aver attraversato e mantenuto in carico la vasca antincendio / acqua industriale, onde ridurre i consumi di stabilimento.

Le acque di dilavamento dai piazzali di transito degli automezzi ecc. vengono captate separatamente e convogliate nella vasca di raccolta delle acque di prima pioggia del volume utile di 150 m³. Le acque accumulate vengono pertanto decantate e successivamente, mediante azionamento manuale (verifica quotidiana degli operatori ad esclusione della domenica), sollevate ed inviate anche esse allo scarico del sistema disperdente. Nel caso in cui si verificano sversamenti o altro evento che possa inquinare tali acque, il refluo ivi contenuto viene gestito come rifiuto liquido e avviato a smaltimento.

Le acque cariche di processo sono inviate a una vasca di accumulo percolati del volume di 20 m³ e da qui sono aspirate e trasportate mediante automezzo a un impianto di trattamento esterno. Sono costituite dalle acque impiegate per lavare le superfici delle zone di lavoro all'interno del capannone, dai percolati e colaticci prodottisi nelle zone di stoccaggio dei rifiuti, dalle acque usate per l'inumidimento artificiale dei cumuli all'interno della sezione di compostaggio, nonché dalle acque di percolazione nella massa filtrante del biofiltro e nel collettore di arrivo dell'aria da depurare. La loro gestione viene effettuata con sistema a tenuta. Il volume assegnato alla vasca risulta quello minimo per assicurare una buona autonomia temporale e nel contempo ridurre al minimo lo sviluppo di odori in vasca per fermentazioni anaerobiche. Da qui le acque di processo vengono prelevate con autobotti e trasferite ad idonei impianti autorizzati di trattamento.

I reflui costituiti dalle acque di processo pertanto non costituiscono scarico ma rifiuto liquido.

Emissioni sonore

Al momento della stesura del presente documento, il comune di _Moraro non ha provveduto alla classificazione acustica del territorio così come previsto dalla vigente normativa sull'inquinamento acustico. Restano pertanto validi i limiti definiti dal DPCM 01.03.1991.

Rifiuti

Come precedentemente descritto lo stabilimento svolge attività di recupero R3 su un quantitativo massimo globale annuo di 27.000 tonnellate di rifiuti non pericolosi.

All'interno dell'impianto vengono invece generati sia rifiuti derivanti direttamente dal processo che dalle attività in esso svolte; essi vengono stoccati in specifiche aree di stoccaggio identificate con segnaletica riportante il codice CER e suddivise nel seguente modo:

- rifiuti prodotti dalla propria attività da avviare a recupero;
- rifiuti prodotti dalla propria attività e da avviare a smaltimento;
- rifiuti derivanti dal processo di recupero dei materiali in ingresso destinati allo smaltimento e/o recupero.

La gestione dei rifiuti prodotti avviene e nel rispetto di quanto previsto all'art. 183, comma 1 lettera bb del D.Lgs 152/2006 e s.m.i..

Certificazioni ambientali

L'impianto ha ottenuto la certificazione UNI EN ISO 14.001:2004 in data 20/01/2014 con certificato n. 0639A/0.

ALLEGATO 2

MIGLIORI TECNICHE DISPONIBILI

Le BREF di riferimento sono le "Reference Document on Best available techniques for Waste treatment industries" datate 08/2006.

Con riferimento alle migliori tecniche disponibili, il Gestore dichiara, in relazione ad ogni impatto ambientale considerato, di applicare le seguenti MTD:

BAT principali	Stato di applicazione
impatti odorigeni generati soprattutto dalle fasi di ricezione delle materie prime, stoccaggio pretrattamento e delle prime fasi di bioconversione	Attività svolte in ambiente confinato: edificio di compostaggio in depressione e trattamento aria con scrubber e biofiltro
Emissioni di rumori, che possono essere importanti quando si usano macchine per riduzione volumetrica (tritutori, mulini, vagli)	Attività svolte in capannone chiuso (tranne triturazione del verde che viene svolta in ambiente esterno) e efficiente manutenzione dei macchinari
Produzione polveri	Attività svolte in ambiente confinato: edificio di compostaggio in depressione e trattamento aria con scrubber e biofiltro Nel caso di attività svolte all'aperto, presenza di protezioni fisiche per evitare sollevamento aeraulico e bagnatura / nebulizzazione
Consumi energetici	Scelta di macchine e ventilatori regolati da inverter, utilizzo e produzione di energia da fonte rinnovabile solare direttamente nell'installazione
Consumi idrici per la conduzione del processo	Riutilizzo nel processo di acque interne (piovane)
Riduzione produzione di rifiuti	Riutilizzo dei sovralli interni nella formazione della matrice di compostaggio Recupero nel processo di compostaggio del materiale costituente il biofiltro a fine vita

BAT relative alle emissioni in atmosfera:

E.2.3 Aspetti tecnici e tecnologici dei presidi ambientali

BAT	Stato dell'arte
<i>Emissione di composti organici volatili</i>	
Sospensione della ricezione dei rifiuti durante la pausa di fine settimana	E' prevista
Pronto allestimento dei cumuli	E' previsto
Verifica che la matrice in fase di biossidazione attiva sia nelle condizioni ottimali di aerazione, in modo da evitare il formarsi di sacche di anaerobiosi	E' prevista
Evitare la formazione di ristagni di percolato alla base dei cumuli	E' prevista

<p>Confinamento della fase attiva di trattamento in strutture chiuse, la cui aria possa essere captata e convogliata ad apparati di trattamento dei composti odorigeni</p>	<p>Stoccaggio, miscelazione e bioossidazione avvengono tutte in aree chiuse e mantenute in aspirazione, con avvio dell'aria aspirata a biofiltrazione. Anche la maturazione e la raffinazione avvengono in volumi chiusi, le cui emissioni vengono avviate a biofiltrazione</p>
<p>Laddove in condizioni di corretta gestione del processo le misure di prevenzione non risultino ancora adeguate ad un sufficiente controllo delle emissioni, è possibile ricorrere a sistemi tecnologici di abbattimento. Presupposto affinché tali sistemi possano essere applicati è che le emissioni siano intercettate. Ciò significa che le operazioni potenzialmente a rischio per la formazione di odori dovranno essere condotte in ambiente confinato, dal quale sia possibile evacuare l'aria arricchitasi di composti maleodoranti. Al fine di garantire l'annullamento delle molestie olfattive connesse all'immissione nell'ambiente delle arie aspirate dalle diverse sezioni, laddove viene previsto l'allestimento di edifici o ambienti chiusi devono essere previsti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - aspirazione e canalizzazione delle arie esauste per l'invio al sistema di abbattimento degli odori - numero di ricambi d'aria / ora ≥ 3 sia per le zone di stoccaggio e pretrattamento, sia nei capannoni di biostabilizzazione accelerata in cumulo/andana liberi. Per gli edifici deputati a processi dinamici e con presenza non episodica di addetti devono essere previsti almeno 4 ricambi/ora <p>Per le sezioni di maturazione finale, laddove allestite al chiuso, il numero minimo di ricambi orari è pari a 2.</p>	<p>Le emissioni sono intercettate in tutto il capannone di trattamento. Adottato Le zone di stoccaggio, pretrattamento e biostabilizzazione hanno un numero di ricambi orari pari a 4 L'aria di maturazione finale e la raffinazione hanno un numero di ricambi orari superiore a 2.</p>
<p>Le principali tipologie di apparati per l'abbattimento delle emissioni adottate presso gli impianti di trattamento meccanico biologico sono rappresentate da:</p> <ul style="list-style-type: none"> - biofiltri - scrubber ad umido 	<p>Adottata</p>

<p>I dati specifici di funzionamento dei biofiltri devono essere almeno i seguenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> -portata specifica pari a circa 100 metri³/h *metri³, meglio se 80 m³/h*m³ -tempo di contatto pari o superiore a 30 sec, ottimale 45 sec -costituzione del letto di biofiltrazione in modo da evitare fenomeni di canalizzazione dell'aria dovuto ad effetto bordo -altezza del letto di biofiltrazione compresa tra 100 e 200 cm -costituzione modulare del biofiltro, con moduli singolarmente disattivabili per le manutenzioni ordinarie e straordinarie -efficienza di abbattimento minima del 99% in modo da assicurare un valore teorico in uscita dal biofiltro inferiore alle 300 U.O./m³ 	<p>Adottata</p> <p style="text-align: right;">-----</p> <ul style="list-style-type: none"> •
<ul style="list-style-type: none"> -rilevazione nel controllo della misura di umidità relativa dell'aria in uscita <u>dal</u> biofiltro - controllo delle emissioni dai biofiltri effettuato mediante <ul style="list-style-type: none"> o marker quali ammoniaca ed acido solfidrico o olfattometria 	

E.4.1 Migliori tecniche e tecnologie degli impianti di trattamento meccanico — biologico / configurazione base di un impianto

BAT	Stato dell'arte
<p>L'area di stabilizzazione e maturazione, indicata anche come area di processo, è consigliabile sia allestita all'interno di capannoni chiusi, tenuti in leggera depressione e dotati di sistemi per il ricambio dell'aria interna, con dispositivi di captazione e abbattimento degli odori e delle polveri. Ciò in caso di vicinanza di insediamenti abitativi.</p>	<p>Adottata</p>
<p>L'area di raffinazione dovrà avere almeno le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> -sistema chiuso - idonea pavimentazione per pulizia e recupero degli eventuali rifiuti <ul style="list-style-type: none"> - sistemi di gestione per evitare la dispersione eolica del materiale - presidio ambientale per abbattimento delle polveri 	<p>L'area di raffinazione è realizzata al chiuso, con idonea pavimentazione in cls e con cappe di aspirazione per il convogliamento delle eventuali polveri generate dal trattamento a presidi ambientali costituiti da un ciclone e quindi da un filtro a maniche</p>

<p>Se il prodotto finale sfuso non viene trasferito agli utilizzatori in un periodo di tempo sufficientemente breve, si rende necessario uno stoccaggio al coperto. Specialmente nella stagione invernale le precipitazioni ripetute rischiano di bagnare eccessivamente e dilavare il prodotto finale.</p> <p>Si ritiene ragionevole prevedere un'area di stoccaggio destinata al prodotto finale di almeno tre mesi di produzione.</p>	<p>Il composto finale verrà stoccato nel tunnel esterno al coperto.</p> <p>Il volume di stoccaggio così disponibile si incrementa decisamente e sale a un massimo di 2000 m3, ovvero superiore a 3 mesi di produzione.</p>
--	--

E.4.7 Limitazione delle emissioni

BAT	Stato dell'arte
<p>Le emissioni derivanti dal trattamento meccanico biologico devono essere ridotte ai seguenti livelli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - emissioni osmogene: < 500+6.000 OUE/m³ - NH₃ <1+20 mg/Nm³- - C OV <7+20 mg/Nm³ - PM < 5+20 mg/Nm³ 	<p>Risulta rispettato</p>
<i>Emissione di polveri</i>	
<p>BAT per trattamento polveri:</p> <ul style="list-style-type: none"> - separatori a gravità e/o cicloni (pretrattamento) - filtri a maniche 	<ul style="list-style-type: none"> - Il trattamento previsto è costituito da un ciclone di pretrattamento e quindi da un filtro a maniche con caratteristiche in linea con le BAT (maniche in feltro agugliato, con emissioni massime di 20 mg/Nm³ (da 5 a 20 mg/Nmc è BAT) e portata trattata pari a 8.000 mc/h; velocità di attraversamento < 1,25 m³/m²*min)

ALLEGATO 3

LIMITI E PRESCRIZIONI

L'autorizzazione integrata ambientale è rilasciata alla Società ISONTINA AMBIENTE S.r.l. per l'impianto di recupero rifiuti urbani non pericolosi e rifiuti speciali non pericolosi mediante compostaggio e biostabilizzazione e produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili, sito in località Gesimis n. 5, nel Comune di MORARO, a condizione che il gestore dell'impianto rispetti quanto prescritto in seguito.

Modifiche impiantistiche

Sono autorizzate, ai sensi dell'art. 208 del D.lgs 152/06, le modifiche impiantistiche e gestionali descritte nella documentazione allegata all'istanza di AIA e nelle successive integrazioni (demolizione delle spallette delle trincee esistenti, smontaggio dei nastri NT4 e NT10, sostituzione del nastro NT3, dismissione macchina volta cumuli tipo Vallicelli ed utilizzo, in sostituzione, di una rivoltatrice gommata Doppstadt tipo Grizzly, utilizzo di pala gommata con motore endotermico nell'area di ossidazione).

Si prescrive che:

1. dell'avvio di ogni fase di cantiere come dettagliato nel cronoprogramma redatto dalla società, venga data tempestiva comunicazione alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG;
2. entro il 31 dicembre 2015 la Società dovrà presentare alla Regione il progetto per il revamping complessivo dell'impianto.

RIFIUTI

La Società è autorizzata ad effettuare le seguenti operazioni di recupero rifiuti:

R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti).

R3 Riciclo/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi (comprese le operazioni di compostaggio e altre trasformazioni biologiche)

La capacità dell'impianto di compostaggio (R3) è di 60 Mg /giorno e 18.000 Mg /anno;

La capacità dell'impianto di biostabilizzazione RSU (R3) è di 40 Mg /giorno e 9.000 Mg /anno;

La capacità complessiva dell'impianto di compostaggio e biostabilizzazione (R3) è di 27.000 Mg /anno;

L'impianto è inoltre autorizzato ad operare come stazione di trasferimento, in alternativa all'avvio a compostaggio, per i soli CER 20.01.08 e 20.03.02 e per un massimo di 4.000 Mg/anno per un volume complessivo di messa in riserva R13 di 82mc.

Nella seguente tabella si riporta l'elenco dei rifiuti ammessi all'impianto:

Codice CER	Descrizione
LINEA COMPOSTAGGIO	
Rifiuto verde e sfalci max. 6.300 Mg/anno	
02.01.03	scarti di tessuti vegetali
03.01.01	scarti di corteccia e sughero
03.01.05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci ncsp

03.03.01	scarti di corteccia e legno
04.02.21	rifiuti da fibre tessili grezze
15.01.03	imballaggi in legno
19.12.07	legno ncsp
20.01.38	legno ncsp
20.02.01	rifiuti biodegradabili
Fanghi max. 2.700 Mg/anno	
02.02.01	fanghi fa operazioni di lavaggio e pulizia
02.02.04	fanghi prodotti da trattamento in loco di effluenti
02.03.01	fanghi prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia, sbucciatura, centrifugazione e separazione componenti
02.03.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.04.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.05.02	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.06.03	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
02.07.05	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
03.03.02	fanghi di recupero dei bangi di macellazione (green liquor)
03.03.09	fanghi di scarto contenenti carbonato di calcio
03.03.10	scarti di fibre e fanghi contenenti fibre, riempitivi e prodotti di rivestimento generati da processi di separazione meccanica
03.03.11	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
04.01.07	fanghi prodotti in particolare dal trattamento in loco di effluenti, non contenenti cromo
04.02.20	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
10.01.21	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
10.12.13	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti
19.08.05	fanghi prodotti dal trattamento di acque reflue urbane
19.08.12	fanghi prodotti dal trattamento biologico delle acque reflue industriali ncsp
19.08.14	fanghi prodotti da altri trattamenti delle acque reflue industriali ncsp
19.11.06	fanghi prodotti dal trattamento in loco di effluenti, ncsp
20.03.04	fanghi delle fosse settiche
FORSU max. 9.000 Mg/anno	
02.01.02	scarti di tessuti animali
02.07.01	rifiuti prodotti da operazioni di lavaggio, pulizia e macinazione di MP
02.07.02	rifiuti prodotti dalla distillazione di bevande alcoliche
10.01.01	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia (tranne le polveri di caldaia di cui alla voce 10.01.04)
10.01.15	ceneri pesanti, scorie e polveri di caldaia prodotte dal coincenerimento ncsp
10.01.02	ceneri leggere di carbone
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato

10.01.17	ceneri leggere prodotte dal coincenerimento ncsp
10.01.03	ceneri leggere di torba e di legno non trattato
15.01.01	imballaggi di carta e cartone
19.06.06	digestato prodotto dal trattamento anaerobico di rifiuti di origine animale o vegetale
19.12.01	carta e cartone
20.01.01	carta e cartone
20.01.08	rifiuti biodegradabili di cucine e mense
20.01.25	oli e grassi commerciali
20.03.02	rifiuti dei mercati
LINEA BIOSTABILIZZAZIONE	
Rifiuto indifferenziato	max. 9.000 Mg/anno
20.03.01	rifiuti urbani non differenziati
20.03.03	residui della pulizia stradale
20.03.07	rifiuti ingombranti
<i>ncsp: non contenenti sostanze pericolose (voce specchio)</i>	

Prescrizioni:

1. dovrà essere analizzato il compost per partita di produzione in relazione ai parametri previsti dal d.lgs 217/2006. L'analisi dovrà essere effettuata prima dell'eventuale miscelazione con torba;
2. dovrà essere accuratamente evitata la promiscuità tra le aree destinate al deposito del rifiuto conferito, del materiale in fase di lavorazione, e del compost ottenuto, nonché le aree destinate al deposito temporaneo dei rifiuti prodotti nell'impianto. Tutte le suddette aree dovranno essere chiaramente individuate da apposita segnaletica riportante la descrizione del materiale o del rifiuto completo dei codici CER;
3. qualora il deposito temporaneo dei rifiuti liquidi avvenga in contenitori privi di sistema di doppia tenuta, il contenimento degli sversamenti accidentali dovrà essere affidato ad un bacino di contenimento di idonee caratteristiche e dimensioni;
4. la gestione dei rifiuti prodotti dovrà avvenire, in ogni modo, nel rispetto di quanto previsto alla lettera m, comma 1 dell'art. 183 del d.lgs 152/06 ("deposito temporaneo").
5. la platea esterna adibita a deposito e triturazione del rifiuto verde in ingresso deve essere opportunamente delimitata mediante la realizzazione di cordoli o dossi atti ad impedire la fuoriuscita delle acque meteoriche di dilavamento generate sull'area stessa. Tali reflui dovranno essere gestiti come rifiuto;
6. La società dovrà adottare specifici accorgimenti per evitare la proliferazione delle zanzare;
7. l'utilizzo della pala gommata all'interno degli edifici deve avvenire nel rispetto del D.lgs 81/2008;
8. le operazioni di manutenzione degli impianti (rivoltamento e sostituzione dello strato di filtrazione, svuotamento delle tramogge di raccolta delle polveri, pulizia del sistema di umidificazione, etc.) devono essere effettuate dal personale dello stabilimento assegnato a tali mansioni - ovvero dalla ditta incaricata del servizio di manutenzione - con cura e con la periodicità determinata in base alle reali condizioni di esercizio dei medesimi, comunque non inferiore a quanto dichiarato dal costruttore per condizioni di esercizio corrispondenti al carico

minimo previsto in sede di progetto. Ogni operazione deve essere annotata su di un registro all'uopo predisposto, conservato presso lo stabilimento e reso disponibile agli organi di controllo che ne facciano richiesta. Ogni registrazione annotata sul registro delle manutenzioni dovrà recare la firma dell'addetto e quella del responsabile dell'impianto;

9. eventuali segnalazioni di anomalie radiometriche dovranno essere tempestivamente trasmesse anche alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG;
10. prima di iniziare a ricevere i rifiuti CER 200301 la Società dovrà comunicare alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG il nominativo del tecnico esperto qualificato per le misure radiometriche.

Garanzie Finanziarie

Ai sensi dell'articolo 5, comma 1, lettere l) ed m) della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30 il Gestore dell'impianto deve prestare al Comune sede dell'impianto per il recupero o lo smaltimento di rifiuti apposite garanzie finanziarie per coprire i costi di eventuali interventi necessari per assicurare la regolarità della gestione dell'impianto e il recupero dell'area interessata. Detta garanzia deve essere costituita secondo le modalità stabilite dall'art. 2 e seguenti del D.P.Reg. 0502/Pres 8/10/1991.

Considerando la riduzione del 40% per gli impianti in possesso di certificazione ambientale ISO14001, l'importo delle garanzie è pari a €174.084,82 calcolato con le seguenti modalità:

€129.800,09 considerando la capacità giornaliera pari a 60 Mg di rifiuti speciali non pericolosi

- 1) fino a 25 t/g : euro 76.352,99;
- 2) superiore a 25 t/g e fino a 100 t/g : euro 76.352,99 + euro 1.527,06 per ogni t/g eccedente le prime 25 t/g;
- 3) superiore a 100 t/g : euro 190.882,49 + euro 763,53 per ogni t/g eccedente le prime 100;

€152.705,98 considerando la capacità giornaliera pari a 40 Mg di rifiuti urbani

- 1) fino a 100 t/g : euro 152.705,98;
- 2) superiore a 100 t/g e fino a 300 t/g : euro 152.705,98 + euro 381,76 per ogni t/g eccedente le prime 100;
- 3) superiore a 300 t/g . euro 229.057,98 + euro 190,88 per ogni t/g eccedente le prime 300;

€7635,30 considerando la capacità di messa in riserva di rifiuti non pericolosi di 82 mc

- 1) sino a 100 metri cubi : euro 7635,30;
- 2) superiore a 100 metri cubi e fino a 500 : euro 7635,30 + euro 57,27 per ogni metro cubo eccedente i primi 100;
- 3) superiore a 500 metri cubi : euro 30.541,30 + euro 38,18 per ogni cubo eccedente i primi 500;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Sono autorizzati i seguenti punti di emissione in atmosfera a cui si applicano i seguenti limiti di emissione:

punto di emissione E1 (biofiltro) Portata massima: 72.000 Nmc/h	
punto di emissione E2 (biofiltro) Portata massima: 50.000 Nmc/h	
Sostanze	Limiti
Ammoniaca (NH ₃)	20 mg/Nmc
Polveri totali	20 mg/Nmc
Composti organici volatili (espressi come C totale)	20 mg/Nmc

Prescrizioni per tutti i punti di emissione in atmosfera

1. Le operazioni di manutenzione parziale e totale degli impianti di produzione e di abbattimento devono essere eseguite secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso e manutenzione) e con frequenza tale da mantenere costante l'efficienza degli stessi.
2. La Società predispone un apposito registro, da tenere a disposizione degli organi di controllo, in cui annotare sistematicamente ogni interruzione del normale funzionamento dei dispositivi di trattamento delle emissioni (manutenzione ordinaria e straordinaria, guasti, malfunzionamenti, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo) come previsto dall'Allegato VI alla Parte Quinta del D.Lgs. n. 152/2006.
3. Deve essere rispettato quanto previsto dalla normativa vigente, in particolare dalle norme UNI o UNI-EN, soprattutto per quanto concerne:
 - a. il posizionamento delle prese di campionamento;
 - b. l'accessibilità ai punti di campionamento che devono essere resi raggiungibili sempre in modo agevole e sicuro.
4. i punti di emissione dovranno essere chiaramente identificati con la denominazione riportata nella presente autorizzazione conformemente a quanto indicato negli elaborati grafici allegati all'istanza di AIA;

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni osmogene:

1. Entro tre mesi dal rilascio dell'AIA la Società dovrà eseguire e successivamente trasmettere alla Regione, alla Provincia di Gorizia, al Comune di Moraro, all'A.A.S. n°2 e al dipartimento provinciale di ARPA FVG i risultati dell'indagine sulle emissioni odorigene previste dall'allegato all'istanza AIA A.5-01 d.d. aprile 2015;
2. In caso di segnalazioni provenienti dagli Enti preposti la Società dovrà attivarsi per eliminare le sorgenti osmogene provvedendo ad effettuare le seguenti ulteriori operazioni:
 - a. Pulizia delle aree esterne;
 - b. Nebulizzazione di prodotti enzimatici;

c. Ispezione generale dell'impianto.

Prescrizioni per la riduzione delle emissioni diffuse

1. Nelle fasi lavorative in cui si producono, manipolano, trasportano, immagazzinano, caricano e scaricano materiali polverulenti e/o odorigeni, devono essere assunte apposite misure per il contenimento delle eventuali emissioni diffuse di polveri e/o di odori.

SCARICHI IDRICI

La Società non effettua scarichi di acque di processo.

Le acque cariche di processo sono inviate a una vasca di accumulo percolati del volume di 20 m³ e da qui sono aspirate e trasportati mediante automezzo a un impianto di trattamento esterno.

Sono autorizzati i seguenti scarichi:

scarico	descrizione	trattamento	Recettore finale
S1	Acque di prima pioggia dilavamento piazzali	Vasca di prima pioggia	Suolo
	Acque di seconda pioggia dilavamento piazzali	/	
	Acque dilavamento coperture	/	
S2	Acque nere servizi igienici	imhoff	Suolo
S3	Acque nere servizi igienici	Imhoff	suolo
S4	Acque nere servizi igienici	Imhoff	suolo

Dovranno essere rispettate le seguenti prescrizioni:

- a) devono essere rispettati i limiti previsti dalla Tab 4 dell'Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- b) è vietato lo scarico di sostanze di cui al punto 2.1 dell'Allegato 5 alla parte Terza del D.Lgs. 152/2006;
- c) la Società dovrà svolgere con la necessaria cura e ripetitività le azioni di manutenzione ai fini del mantenimento del corretto funzionamento del sistema di scarico con la periodicità prevista dalla DCIA 4/2/77 ad opera di impresa specializzata ed autorizzata.

- d) Le acque meteoriche di dilavamento delle aree scoperte aziendali non dovranno immettere nell'ambiente materiali grossolani ed inquinanti derivanti da lavorazioni e/o stoccaggi di materiali.
- e) Le acque di processo che non verranno reimpiegate all'interno del processo dovranno essere smaltite come rifiuti.

RUMORE

Nelle more dell'approvazione della zonizzazione acustica da parte del Comune di Moraro, la Società dovrà rispettare i limiti acustici previsti dal D.P.C.M. 01/03/1991 nel periodo diurno (dalle ore 06:00 alle ore 22:00) e nel periodo notturno (dalle ore 22:00 alle ore 06:00).

SUOLO

Con frequenza almeno decennale per il suolo, il gestore effettua i controlli di cui all'art. 29 sexies, comma 6 bis del dlgs 152/2006, fatta salva eventuale diversa indicazione ministeriale che sarà comunicata da ARPA.

ALLEGATO 4

PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO

Il piano di monitoraggio e controllo stabilisce la frequenza e la modalità di autocontrollo che devono essere adottate da parte del gestore e l'attività svolta dalle Autorità di controllo.

I campionamenti, le analisi, le misure, le verifiche, le manutenzioni e le calibrazioni dovranno essere sottoscritti da personale qualificato, e messi a disposizione degli enti preposti al controllo presso la Società.

DISPOSIZIONI GENERALI

Evitare le miscele

Nei casi in cui la qualità e l'attendibilità della misura di un parametro siano influenzate dalla miscelazione delle emissioni o degli scarichi, il parametro dovrà essere analizzato prima di tale miscelazione.

Funzionamento dei sistemi

Tutti i sistemi di monitoraggio e campionamento dovranno funzionare correttamente durante lo svolgimento dell'attività produttiva.

Guasto, avvio e fermata

In caso di guasto all'impianto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione, il Gestore dovrà provvedere alla riduzione o alla cessazione dell'attività, ovvero adottare altre misure operative atte a garantire il rispetto dei limiti imposti e comunicare entro 8 ore dall'accaduto gli interventi adottati alla Regione, alla Provincia, al Comune, all'Azienda per l'Assistenza Sanitaria ed all'ARPA FVG.

Il Gestore è inoltre tenuto ad adottare modalità operative adeguate a ridurre al minimo le emissioni durante fasi di transitorio, quali l'avviamento e l'arresto degli impianti.

Arresto definitivo dell'impianto

All'atto della cessazione definitiva dell'attività, ove ne ricorrano i presupposti, il sito su cui insiste l'impianto deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale, tenendo conto delle potenziali fonti permanenti di inquinamento del terreno e degli eventi accidentali che si siano manifestati durante l'esercizio.

Manutenzione dei sistemi

Il sistema di monitoraggio e di analisi dovrà essere mantenuto in perfette condizioni di operatività al fine di avere rilevazioni sempre accurate e puntuali circa le emissioni e gli scarichi.

Tutti i macchinari il cui corretto funzionamento garantisce la conformità dell'impianto all'AIA dovranno essere mantenuti in buona efficienza secondo le indicazioni del costruttore o specifici programmi di manutenzione adottati dalla ditta.

I controlli e gli interventi di manutenzione dovranno essere effettuati da personale qualificato, registrati e conservati presso la Ditta, anche in conformità a quanto previsto dai punti 2.7-2.8 dell'allegato VI della parte V del D.Lgs.152/06 per i sistemi di abbattimento.

Accesso ai punti di campionamento

Il Gestore dovrà predisporre un accesso permanente e sicuro ai seguenti punti di campionamento e monitoraggio, qualora previsti:

- punti di campionamento delle emissioni in atmosfera
- pozzetti di campionamento degli scarichi idrici
- pozzi piezometrici di verifica delle acque sotterranee
- punti di rilievo delle emissioni sonore dell'insediamento
- aree di stoccaggio di rifiuti

Modalità di conservazione dei dati

Il Gestore deve impegnarsi a conservare per un periodo di almeno dodici anni con idonee modalità i risultati analitici dei campionamenti prescritti.

Modalità e frequenza di trasmissione dei risultati del piano

I risultati del presente piano di monitoraggio devono essere comunicati ad ARPA FVG, Regione, Provincia, Comune e AAS con frequenza annuale.

Entro il 30 aprile di ogni anno solare il gestore trasmette alla Regione, Provincia, Comune, AAS e ARPA FVG una sintesi dei risultati del piano di monitoraggio e controllo raccolti nell'anno solare precedente ed una relazione che evidenzia la conformità dell'esercizio dell'impianto alle condizioni prescritte nell'Autorizzazione Integrata Ambientale.

RESPONSABILITÀ NELL'ESECUZIONE DEL PIANO

Nella tabella seguente sono individuati i soggetti che hanno responsabilità nell'esecuzione del presente Piano.

Tab. 1– Soggetti che hanno competenza nell'esecuzione del Piano

Soggetti	Affiliazione	Nominativo del referente
Gestore dell'impianto	ISONTINA AMBIENTE S.r.l.	Ing. Giuliano Sponton
Società terza contraente	Come da comunicazione della società	
Autorità competente	Regione Friuli Venezia Giulia	Direttore del Servizio tutela da inquinamento atmosferico, acustico e ambientale
Ente di controllo	Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente del Friuli Venezia Giulia	Direttore del Dipartimento Provinciale di Gorizia

ATTIVITA' A CARICO DEL GESTORE

Il gestore deve svolgere tutte la attività previste dal presente piano di monitoraggio, anche avvalendosi di una società terza contraente.

PARAMETRI DA MONITORARE

Aria

Nella tabella 2 vengono specificati per i punti di emissione e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare.

Tab. 2 – Inquinanti monitorati

inquinanti	E1 biofiltri	E2 biofiltri	Modalità di controllo e frequenza		Metodi
			Continuo	Discontinuo	
Polveri totali	X	X		annuale	Metodiche indicate in art. 271 comma 17 – D.Lgs. 152/06
Emissioni osmogene (unità olfattometriche)				*	
ammoniaca	X	X		annuale	
Composti organici volatili COV	X	X		annuale	

Nota *: si richiama la prescrizione per la riduzione delle emissioni osmogene n°1

Nella tabella 3 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di abbattimento per garantirne l'efficienza.

Tab.3 - Sistemi di trattamento fumi

Punto emissione	Sistema di abbattimento	Parti soggette a manutenzione (periodicità)	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
E1 – sfiato ACT	Scrubber UM01	Pompa vasca liquido di lavaggio	Indicatore portata	Giornaliera	Registro manutenzione
			pompa, indicatore livello liquido di lavaggio, misuratore di differenza di pressione	settimanale	
	Biofiltro 1	Sistema di umidificazione, reintegro del letto filtrante con nuovo materiale legnoso e sostituzione completa ogni 2 anni	Indicatore di pressione, on-off sistema di umidificazione, livello letto	settimanale	Registro manutenzione
			Analisi su emissioni	Annuale	Rapporti di prova
Ventilatore di estrazione VE03	Ventilatore (cuscinetti, pale,..)	ventilatore	mensile	Registro manutenzione	
E2 – sfiato maturazione	Filtro Maniche 1 FM 1	Maniche, coclea scarico polveri, sistema pulizia maniche	Scarico polveri, presenza aria compressa per controlavaggio;	settimanale	Registro manutenzione
			maniche	Semestrale	
	Biofiltro 2	Sistema di umidificazione, letto filtrante, reintegro del letto filtrante con nuovo materiale legnoso e sostituzione completa ogni 2 anni	Indicatore di pressione, on-off sistema di umidificazione, livello letto	settimanale	Registro manutenzione
			Analisi su emissioni	Annuale	Rapporti di prova
Ventilatore di estrazione VE06	Ventilatore (cuscinetti, pale,..)	ventilatore	mensile	Registro manutenzione	

Nella tabella 4 vengono riportati i controlli da effettuare sulle emissioni diffuse e fuggitive.

Tab. 4 - Emissioni diffuse e fuggitive

Descrizione	Origine (punto di emissione)	Modalità di prevenzione	Modalità di controllo	Frequenza di controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Polveri	Triturazione verde	Umidificazione Sospensione operazioni in caso di forte vento	Verifica visiva Formazione operatori	/	//

Acqua

Nella tabella 5 vengono specificati per ciascuno scarico e in corrispondenza dei parametri elencati, la frequenza del monitoraggio ed il metodo da utilizzare:

Tab 5 – Inquinanti monitorati

	S1	MODALITÀ DI CONTROLLO e frequenza		Metodi
		Continuo	Discontinuo	
pH	X		annuale	Metodiche derivate da CNR-IRSA, EPA, ISO, ASTM, etc.
Temperatura	X		annuale	
Colore	X		annuale	
Odore	X		annuale	
Conducibilità	X		annuale	
Materiali grossolani	X		annuale	
Solidi sospesi totali	X		annuale	
BOD ₅	X		annuale	
COD	X		annuale	
Fosforo totale	X		annuale	
Azoto totale	X		annuale	
Idrocarburi totali	X		annuale	

Nella tabella 6 vengono riportati i controlli da effettuare sui sistemi di depurazione per garantirne l'efficienza.

Tab.6 – Sistemi di depurazione

Punto emissione	Sistema di trattamento (stadio di trattamento)	Elementi caratteristici di ciascuno stadio	Dispositivi di controllo	Punti di controllo del corretto funzionamento	Modalità di controllo (frequenza)	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
S1	Vasca di decantazione	/	livello	Pozzetto di sollevamento e campionamento P1	Visivo settimanale	registro
S1	Tubazione disperdente	/	/	terreno	trimestrale	registro
S2, S3, S4	Vasca imhoff	/	/	vasca	annuale	registro

Monitoraggio acque sotterranee

Nelle tabelle 7 e 8 vengono riportati i controlli da effettuare sulle acque sotterranee

Tab. 7 - Piezometri

Piezometro	Posizione piezometro	Coordinate Gauss - Boaga		Livello piezometrico medio della falda (m.s.l.m.)	Profondità del piezometro (m)	Profondità dei filtri (m)
		E	N			
PM2	Monte	E 2403670 N 5086118		19,25	32	Da -22 a -31
PM4	Valle	E 2403441 N 5086081		18,90	32	Da -22 a -31
PM3	Valle	E 2403554 N 5085990		non rilevabile	80	Da -66 a -78

Tab. 8 – Misure piezometriche qualitative

Piezometro	Posizione piezometro	Misure qualitative	Parametri	Frequenza	Metodi
PM2	Monte	Si	Temperatura, conducibilità, durezza, bicarbonato, cloruri, calcio, magnesio, sodio, potassio, solfati, azoto ammoniacale, nitrati, ferro, manganese, alluminio, antimonio, argento, arsenico, bario, berillio, boro, cadmio, cianuri liberi, cromo (totale ed esavalente), fluoruri, mercurio, nichel, nitriti, piombo, rame, selenio, zinco, benzene, acrilamide, alifatici alogenati, 1-2 DCE, cloruro di vinile, fitofarmaci, IPA	annuale	
PM4	Valle	Si		annuale	
PM3	Valle	Si		annuale	

Rumore

Con cadenza almeno triennale e ogni volta che si realizzino modifiche sostanziali agli impianti o interventi che possano influire sulle emissioni sonore, e comunque entro sei mesi dall'approvazione del Piano Comunale di Classificazione Acustica (PCCA), la Ditta dovrà effettuare una campagna di rilievi acustici avvalendosi di un tecnico competente in acustica in possesso dei requisiti previsti dall'art.2, commi 6, 7 e 8 della Legge 447/1995.

I rilievi acustici dovranno essere effettuati presso i principali recettori sensibili e al perimetro dello stabilimento individuati con riferimento all'Indagine acustica redatta dal dott. Davide Fedel e dal TCAA dott. Fulvio Lorenzon d.d. 20.03.2015.

Tali indagini devono essere eseguite sia nel TR diurno che notturno, sia ad impianto attivato che ad impianto disattivato e possibilmente in sincronia temporale tra le postazioni di misura nelle vicinanze dello stabilimento e dei ricettori, nel modo seguente:

- il ricettore individuato (abitazione):
 - misurando o calcolando la conformità ai limiti differenziali in ambiente abitativo (nel caso di stima si dovranno riportare i riferimenti di letteratura, bibliografia e/o normativa tecnica utilizzata);
 - misurando la conformità ai limiti assoluti di immissione scorporando il rumore prodotto dalla vicina strada provinciale SP5 così come previsto al comma 3 dell'art. 3 del DPCM 14.11.1997 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" (nel caso di stima si dovranno riportare i riferimenti di letteratura, bibliografia e/o normativa tecnica utilizzata);
- almeno ai punti (B, E ed in un nuovo p.to da individuarsi a nord dello stabilimento all'esterno della proprietà negli spazi attigui utilizzati da persone e comunità) misurando la conformità ai futuri limiti di emissione introdotti dal PCCA del Comune di Moraro.

I rapporti di prova dovranno essere correlati della caratterizzazione delle varie sorgenti concorrenti al livello di pressione sonora misurato e delle storie temporali dei rilevamenti (non solo degli spettrogrammi come negli elaborati presentati) e dovranno essere allegati certificati di taratura LAT validi.

In ogni caso qualora si evidenziassero possibili superamenti dei limiti citati dovranno essere poste in atto opere di mitigazione e bonifica acustica (redigendo un piano di risanamento aziendale).

Radiazioni

Nella tabella 9 vengono riportati i controlli radiometrici da effettuare su materie prime o rifiuti trattati.

Tab. 9 – Controllo radiometrico

Materiale controllato	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Rifiuti CER 20.03.01	Manuale con strumento portatile	Per ciascun carico	Cartacea su moduli

Rifiuti

Nelle tabelle 10 e 11 vengono riportati i controlli da effettuare sui rifiuti in ingresso e/o in uscita.

Tab. 10 – Controllo rifiuti in ingresso

Rifiuti controllati Cod. CER	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
Tutti i CER autorizzati	visivo	Giornaliero	registro
	strumentale	Annuale o in caso di nuovi conferimenti	registro

Tab. 11 – Controllo rifiuti in uscita

Rifiuti controllati Cod. CER	Metodo di smaltimento/recupero	Modalità di controllo	Frequenza controllo	Modalità di registrazione dei controlli effettuati
19 05 99	Presso terzi autorizzati	analitica	Annuale o secondo necessità impianto di destino	registro
19 12 12				
13 02 05*				

GESTIONE DELL'IMPIANTO

Controlli sui punti critici

Nelle tabelle 12 e 13 vengono evidenziati i punti critici degli impianti, le specifiche del controllo e gli interventi di manutenzione che devono essere effettuati.

Tab. 12- Punti critici degli impianti e dei processi produttivi

Macchina	Parametri				Perdite	
	Parametri	Frequenza dei controlli	Fase	Modalità	Sostanza	Modalità di registrazione dei controlli
Ventilatore biofiltro 1	Funzionamento	giornaliera	A regime	visivo	Emissioni di osmogeni	checklist
Pompa scrubber 1	Funzionamento	giornaliera	A regime	visivo	Emissioni di osmogeni	checklist
Ventilatore biofiltro 2	Funzionamento	giornaliera	A regime	visivo	Emissioni di osmogeni	checklist
Vasca percolato	livello	giornaliera	A regime	visivo	Emissioni di osmogeni	checklist
Pompa sollevamento prima pioggia	Funzionamento	giornaliera	A regime	Strumentale (avvio/fermata)	Mancato trattamento prima pioggia	checklist

Tab. 13 – Interventi di manutenzione sui punti critici

Macchina	Tipo di intervento	Frequenza	Modalità di registrazione dei controlli
Interventi di manutenzione ordinaria sulle apparecchiature precedentemente elencate oltre agli interventi già riportati in tabella 3 e 6			

Are di stoccaggio (vasche, serbatoi, bacini di contenimento etc.)

Nella tabella 14 vengono indicati la metodologia e la frequenza delle prove di tenuta da effettuare sulle strutture adibite allo stoccaggio e sottoposte a controllo periodico (anche strutturale).

Tab. 14 – Aree di stoccaggio

Struttura contenim.	Contentore			Bacino di contenimento		
	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione	Tipo di controllo	Freq.	Modalità di registrazione
Vasca percolati	Prova di tenuta	annuale	registro	/	/	/

Indicatori di prestazione

La Società dovrà monitorare gli indicatori di performance indicati in tabella 15 e presentare all'autorità di controllo, entro il 30 aprile di ogni anno, un allegato grafico con l'indicazione dell'andamento degli indicatori monitorati.

Tab. 15 - Monitoraggio degli indicatori di performance

Indicatore e sua descrizione	Valore e Unità di misura	Modalità di calcolo	Frequenza di monitoraggio e periodo di riferimento	Modalità di registrazione
MPS/rifiuto trattato	t/t	T ammendante prodotto/ t rifiuti in ingresso	mensile	registro
191212/rifiuto trattato	t/t	T rifiuto misto prodotto/ t rifiuti in ingresso	mensile	registro
Energia elettrica consumata/rifiuto trattato	kWh/t	Energia elettrica acquistate + energia elettrica autoconsumata/ t rifiuti in ingresso	mensile	registro

ATTIVITA' A CARICO DELL'ENTE DI CONTROLLO

Fermo restando quanto previsto in materia di vigilanza, l'Ente di controllo, come identificato in tabella 1, effettua, con oneri a carico del gestore e quantificati sulla base delle disposizioni contenute negli allegati IV e V al decreto ministeriale 24 aprile 2008, nell'articolo 3 della LR 11/2009 e nella DGR 2924/2009, secondo le frequenze stabilite nella sottostante tabella 16, i controlli di cui all'articolo 3, commi 1 e 2 del DM 24 aprile 2008.

Al fine di consentire lo svolgimento dell'attività sopraccitata, il gestore comunica al Dipartimento provinciale ARPA competente per territorio, indicativamente 15 giorni prima, l'inizio di ogni misurazione in regime di autocontrollo prevista dall'AIA ed il nominativo della ditta esterna incaricata.

Oneri derivanti da campionamenti su matrici ambientali e/o inquinanti non ricompresi nell'Allegato V al citato DM 24 aprile 2008, sono determinati dal gestore dell'installazione secondo il vigente tariffario generale di ARPA.

Nell'ambito delle attività di controllo previste dal presente piano e pertanto nell'ambito temporale di validità dell'AIA, ARPA svolgerà le attività indicate nella tabella 16.

Tab. 16 - Attività a carico dell'Ente di controllo

Tipologia di intervento	Frequenza	Componente ambientale interessata	Totale interventi nel periodo di validità del Piano (dodici anni)
Visita di controllo in esercizio	Ogni 2 anni per i primi 6 anni, poi ogni 3	tutte	5
Rilievi di rumore	2 volte nell'arco di validità dell'autorizzazione	Rumore prodotto dall'attività	2
Campionamento e analisi	Ogni 5 anni	Acque sotterranee	2
	Ogni 2 anni per i primi 6 anni, poi ogni 3	Scarico S1	5

Al fine di consentire un puntuale rispetto di quanto disposto dagli articoli 3 e 6 del D.M. 24 aprile 2008, ARPA comunicherà al soggetto autorizzato, entro il mese di dicembre dell'anno precedente all'effettuazione dei controlli previsti dall'AIA, quali di questi intende effettivamente svolgere.

